

PARTE PRIMA

Leggi e regolamenti regionali

LEGGE REGIONALE 18 ottobre 2010, n. 13

“Modifiche e integrazioni alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale)”.IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATOIL PRESIDENTE DELLA
GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Art. 1

1. Alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) la lettera B.2.g/5-bis) dell’elenco B.2 dell’allegato B, così come aggiunta dall’articolo 10, comma 1, lett. b), n. 2, della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25 (Assestamento e seconda variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007), e successivamente sostituita dal comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 21 ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e per la riduzione di immissioni inquinanti e materia ambientale), è sostituita dalla seguente:

“B.2.g/5-bis) impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, diversi da quelli di cui alle lettere B.2.g, B.2.g/3

e B.2.g/4, con potenza elettrica nominale uguale o superiore a 1 MW. Tale soglia è innalzata a 3 MW nel caso in cui gli impianti in parola siano realizzati interamente in siti industriali dismessi localizzati in aree a destinazione produttiva come definite nell’articolo 5 del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444. (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)”;

- b) dopo il comma 8 dell’articolo 4 è inserito il seguente:

“8 bis. Per gli interventi di cui alla lettera B.2.g/5-bis la riduzione di cui al comma 8 si applica altresì per progetti di interventi ricadenti anche parzialmente in:

- aree naturali protette e siti “rete natura 2000” (Sic e ZPS di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici);
- beni paesaggistici di cui all’articolo 134, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) e successive modifiche e integrazioni;
- ambiti territoriali estesi (ATE) A, B e C del Piano urbanistico territoriale tematico per il paesaggio

(PUTT/P) approvato con Deliberazione della Giunta regionale 15 dicembre 2000, n. 1748;

- zone agricole che gli strumenti urbanistici vigenti qualificano come di particolare pregio ovvero nelle quali sono espressamente inibiti interventi di trasformazione non direttamente connessi all'esercizio dell'attività agricola.”.

2. Le integrazioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in corso relative alle istanze presentate entro i 180 giorni precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Restano in vigore le disposizioni precedenti per le procedure relative a istanze presentate in epoca anteriore e, comunque, per le procedure per le quali sia stata convocata la Conferenza di Servizi.

3. Per gli interventi di manutenzione degli impianti eolici e fotovoltaici, esistenti e di nuova installazione, è vietato l'uso di erbicidi o veleni finalizzati alla distruzione di piante erbacee dei luoghi interessati.

Art. 2

Fotovoltaico strutturale

1. Al fine di implementare la realizzazione di impianti di piccola taglia, ovvero di impianti che insistono sul patrimonio edilizio esistente, sono soggetti a denuncia di inizio attività, ovvero sono interventi di attività edilizia libera, quelli di cui ai numeri 11 e 12 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 10 settembre 2010 contenente linee guida per il procedimento di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'autorizzazione e costruzione di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili.

2. Ai fini di quanto disposto dal punto 12.1, lett. a), delle Linee guida di cui al comma 1, sono considerati compresi nella tipologia degli impianti solari fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti o nelle coperture, e quindi sono considerati attività edilizia libera, tutti gli interventi definiti all'articolo 2, comma 1, lett. b3), del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 febbraio 2007, con le specificazioni di cui all'allegato 3 del medesimo decreto come integrato e modificato dall'articolo 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2010.

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 18 ottobre 2010

VENDOLA